

22 giugno 2020

Categorie: Finanziaria > Covid - 19

L'“inizio” e la “fine” dell'attività per l'accesso al contributo a fondo perduto

Autore: *Felicia Sdanganelli*

Tra i requisiti di accesso al contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del Decreto Rilancio DI 19 maggio 2020, n. 34, prevede che il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Tale condizione, tuttavia, non trova applicazione per i **soggetti che abbiano iniziato l'attività a partire dall'1 gennaio 2019** i quali, anche in assenza del predetto requisito, avranno comunque diritto all'erogazione del contributo.

Una diversa disposizione (comma 2) richiede invece che al fine di poter presentare istanza di richiesta del contributo, l'attività esercitata dal soggetto non deve risultare **cessata** alla data di invio.

A tal fine, si ritiene utile approfondire, nell'arco della vita di un'attività, quali siano i momenti di “**inizio**” e “**fine**” rilevanti per la verifica dei predetti requisiti.

L'inizio dell'attività: atto costitutivo e dichiarazione ai fini IVA – Al fine di comprendere quale sia il momento rilevante per identificare il momento di “inizio” dell'attività, si ritiene utile richiamare in questa sede i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione 20.03.2002, n. 93, con cui, relativamente all'ambito applicativo dell'agevolazione cd Tremonti-bis, l'ufficio ha fornito la definizione di impresa “attiva”. In particolare, nel predetto documento di prassi è stato chiarito che:

- nel caso di società di capitali regolarmente iscritta nel registro delle imprese, la data di stipulazione dell'atto costitutivo è il momento cui occorre far riferimento per individuare l'inizio dell'attività;
- nel caso di imprenditori individuali, invece, occorre fare riferimento alla data di inizio attività desumibile dall'apposito modello di dichiarazione IVA.

Pertanto, ipotizzando che una società sia stata costituita nel dicembre 2018, ma la comunicazione di inizio attività presso la Camera di Commercio sia stata fatta solo a marzo 2019 (risultando inattiva fino a quel momento), si ritiene che la società possa essere ammessa al beneficio solo qualora rispetti il requisito del calo del fatturato stabilito dal comma 4: il fatturato del mese di aprile 2020 non dovrà superare i 2/3 del fatturato del mese di aprile 2019 e, qualora la soglia sia rispettata, il contributo spettante verrà calcolato in misura percentuale sulla predetta differenza.

La cessazione dell'attività e la fase liquidatoria - Simmetricamente, nel caso di cessazione dell'attività, si potrebbe ritenere che:

- nel caso di società di capitali, rilevi il momento di cancellazione dal registro delle imprese, con contestuale chiusura della partita IVA;
- nel caso di imprenditori individuali, si potrà assumere la data di cessazione risultante dall'apposito modello di dichiarazione IVA.

Peraltro, per completezza, si fa presente che la **circolare 15/E del 13.06.2020** ha chiarito che nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo, successivamente all'erogazione dello stesso, cessi l'attività, lo stesso **non è tenuto alla restituzione** del contributo. In ogni caso, il soggetto firmatario dell'istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli, in caso di richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria. Nei casi di non spettanza del contributo, l'eventuale atto di **recupero** è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

Tuttavia, come noto, la "cancellazione" dal Registro Imprese è preceduta da una fase liquidatoria. Sulla possibilità o meno di poter accedere al fondo perduto da parte delle imprese in liquidazione non sono stati ancora forniti chiarimenti ufficiali in merito, tuttavia, si ritiene utile richiamare in questa sede due differenti passaggi della Circolare Agenzia delle Entrate 15/E/2020 con cui l'Ufficio:

- da un lato ha precisato che l'attività di controllo effettuata dall'Ufficio circa la spettanza del contributo sarà volta, tra le altre, a verificare che la partita IVA del soggetto richiedente risulti "attiva";
- dall'altro, ha affermato che non sono tenute alla restituzione del contributo le imprese che, una volta ottenuta l'erogazione, cessino la propria attività.

Pertanto, ad oggi, non essendo intervenuti chiarimenti sul punto, si dovrebbe ritenere che le imprese in liquidazione possano essere ammesse al contributo a fondo perduto, purché non rientrino nella definizione di "imprese in difficoltà" (per un approfondimento sul tema, si rinvia al contributo ***Il lato oscuro del contributo a fondo perduto*** pubblicato in data odierna).

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

Dello stesso argomento

ARTICOLI FISCO

APPROFONDISCI

22 giugno 2020 **IL LATO OSCURO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it